

Legge regionale 08 luglio 2019 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni multisetoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.

Art. 66

(Modifiche alla legge regionale 19/2009)

1. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la parola <<tre>> è sostituita dalla seguente: <<cinque>>.

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 19/2009 le parole <<, esclusi quelli con cambio di destinazione d'uso>> sono soppresse.

3.

(ABROGATO)

(1)

4.

(ABROGATO)

(2)

5. All'articolo 39 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole <<senza modifiche alla sagoma>> sono inserite le seguenti: <<salva più estensiva previsione degli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi comunali>>;

b) al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: <<In ogni caso gli standard urbanistici necessari dall'aumento delle unità immobiliari conseguenti agli interventi di cui al presente articolo, se non reperibili o inadeguati all'utilizzo e alla gestione pubblica, devono essere monetizzati ai sensi dell'articolo 29 bis.>>.

6. Al comma 1 dell'articolo 39 bis della legge regionale 19/2009 dopo le parole <<nel limite di 200 metri cubi di volume utile e accessorio in ampliamento>> sono aggiunte le seguenti: <<per ogni unità immobiliare oggetto di intervento>>.

7. Al comma 1 dell'articolo 39 ter della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole <<e la riqualificazione delle strutture ricettive alberghiere esistenti>> sono sostituite dalle seguenti: <<, la riqualificazione o la realizzazione delle attività ricettive alberghiere su edifici esistenti>>;

b) le parole <<è ammessa la ristrutturazione o l'ampliamento delle stesse>> sono sostituite dalle seguenti: <<sono ammessi tutti gli interventi di cui all'articolo 4>>.

8. All'articolo 39 quater della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole <<, nonché al contributo straordinario di cui all'articolo 29 ter, ove previsto dall'Amministrazione comunale>> sono soppresse;

b) al primo periodo del comma 4 dopo le parole <<come individuate dagli strumenti urbanistici comunali>> sono inserite le seguenti: <<al 31 dicembre 2018>>.

9. Dopo la lettera c) del comma 2 bis dell'articolo 49 della legge regionale 19/2009 è aggiunta la seguente:

<<c bis) del 20 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.>>.

Note:

1 Comma 3 abrogato da art. 112, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 37, c. 3, L.R. 19/2009.

2 Comma 4 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 6/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 38, L.R. 19/2009.